




**PIANO REGIONALE
FAUNISTICO-VENATORIO**

DICHIARAZIONE DI SINTESI



Premessa.

La presente dichiarazione, redatta a cura dell'Autorità di gestione del Programma (rappresentata dalla Struttura flora e fauna dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali) ripercorre sinteticamente i momenti più significativi del processo di Valutazione Ambientale Strategica, illustrando, in particolare, la modalità con cui le considerazioni ambientali che ne sono scaturite sono state integrate nella bozza del Piano Regionale Faunistico-Venatorio (PRFV) della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Il documento illustra sinteticamente il modo in cui si è tenuto conto delle considerazioni contenute nel Giudizio di compatibilità ambientale emesso dall'autorità preposta alla valutazione ambientale (Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria dell'Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente) nonché come le informazioni e le valutazioni contenute nel Rapporto Ambientale, le risultanze delle consultazioni delle autorità con competenza ambientale e le osservazioni pubbliche e pervenute sono state ricomprese nel processo di programmazione.

Il processo di consultazione.

L'iter del processo partecipativo e informativo del Piano Regionale Faunistico-Venatorio è iniziato con il provvedimento dirigenziale della Struttura Flora e fauna n. 5261 in data 12 ottobre 2020, avente ad oggetto "Determina a contrarre per l'avvio di una procedura negoziata per l'affidamento del servizio per la revisione del piano regionale faunistico-venatorio e per l'espletamento della relativa procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) - CUP B32F20000150007 - CIG 8436475F65 – CUI 80002270074201900136. Approvazione della documentazione di gara. Prenotazione di spesa" ed ha avuto seguito con il provvedimento dirigenziale del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale n. 634 in data 11 febbraio 2021, avente ad oggetto "Affido, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del d.l. 76/2020, come convertito dalla legge 120/2020, del servizio per la revisione del piano regionale faunistico-venatorio e per l'espletamento della relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), (CUP B32F20000150007 – CIG 8436475F65 - CUI 80002270074201900136). Impegno di spesa" con il quale, a seguito dell'esito della procedura, è stato aggiudicato il servizio in favore del Raggruppamento Temporaneo dei professionisti Matteo Martinet, faunista, capogruppo, – Lolita Bizzarri, naturalista – Carlo Borgo, faunista – Elena Pittana, dottore forestale, impegnando la relativa spesa.

I professionisti incaricati hanno provveduto ad elaborare e consegnare la documentazione prevista, i cui contenuti sono stati oggetto di concertazione e revisione congiunta con la Struttura Flora e fauna ed il Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale ed in seguito sono stati richiesti, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 64/1994, i pareri dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, del Comitato regionale per la gestione venatoria e della Consulta faunistica regionale, che sono pervenuti, rispettivamente, in data 27 febbraio, 2 aprile e 9 aprile 2024.

In seguito all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 744 del 1° luglio 2024, la bozza del Piano regionale faunistico venatorio è stata inviata alla Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, al fine di avviare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, di cui alla l.r. 12/2009, che è iniziata in data 26 luglio 2024, quando è stato richiesto ai soggetti competenti in materia territoriale e ambientale di formalizzare le eventuali osservazioni entro e non oltre il 6 settembre 2024, termine di tempo

previsto per la partecipazione pubblica a partire dalla pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R..

La Struttura competente in materia di VAS, con Provvedimento dirigenziale n. 5647 del 18 ottobre 2024, ha provveduto a completare il procedimento istruttorio relativo alla Valutazione Ambientale Strategica del Piano regionale faunistico venatorio, esprimendo giudizio favorevole di VAS, ai sensi della l.r. 12/2009, ed evidenziando che:

- sono stati esaminati i documenti trasmessi per la presente procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- si è dato atto che durante il periodo di evidenza pubblica sono pervenute osservazioni da parte di soggetti terzi e che le stesse sono state integrate in allegato al parere;
- sono state esaminate le osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e territoriale coinvolti in sede istruttoria;
- è stato verificato che non sono stati evidenziati da parte dei suddetti soggetti rilevanti elementi di incoerenza e/o di incompatibilità rispetto ai settori di competenza e con la pianificazione regionale;
- è stato ritenuto che, alla luce dell'istruttoria di VAS, non sono stati evidenziati effetti negativi significativi derivanti dall'attuazione delle azioni di Piano indicate, tali da rendere l'attuazione della pianificazione in argomento complessivamente non compatibile con l'ambiente;
- è stata sottolineata la necessità da parte della Struttura flora e fauna, Autorità proponente, di analizzare in dettaglio tutte le osservazioni pervenute, valutandone adeguatamente i contenuti, e provvedendo, se necessario, ad integrare/modificare conseguentemente i documenti del Piano e il Rapporto ambientale;
- ha rammentato che delle modalità di recepimento dell'istruttoria di VAS, e delle eventuali modifiche apportate ai documenti, dovrà essere data adeguata illustrazione nella redazione della Dichiarazione di sintesi (documento di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), della l.r. 12/2009);
- ha evidenziato infine che, considerando che il Piano demanda in vari punti a successivi atti di indirizzo, laddove l'attuazione dei medesimi possa comportare modifiche agli obiettivi iniziali, sarà necessario valutare attentamente gli eventuali effetti ambientali derivanti dall'approvazione di tali atti.

Nella fase di consultazione delle Autorità con competenza ambientale e del pubblico interessato, prevista dal processo di Valutazione Ambientale Strategica, sono stati acquisiti i pareri della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, dell'ARPA Valle d'Aosta, della Regione Piemonte – Direzione agricoltura, cibo, conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, del Dipartimento agricoltura – Struttura pianificazione territoriale e diversificazione aziendale, del Parco Naturale Mont Avic e della Struttura biodiversità, sostenibilità e aree naturali protette e sono pervenute le osservazioni dell'Associazione "Ripartire dalle Cime Bianche", del Gruppo politico "Valle d'Aosta Aperta", di Rete Civica e Europa Verde e del Circolo Legambiente Valle d'Aosta

Le indicazioni contenute nei pareri e nelle osservazioni espressi sul Piano hanno contribuito a migliorare l'analisi delle componenti ambientali "ante-VAS".

Molte delle osservazioni pervenute sono state recepite nel documento; quelle non adottate sono state debitamente motivate.

Di seguito sono presentate le tavole che riportano in forma sintetica l'elenco delle osservazioni pervenute, le modalità di integrazione nel Piano regionale faunistico-venatorio e le controdeduzioni (nel caso delle osservazioni non accolte).

Al momento della redazione della presente Dichiarazione, il Rapporto Ambientale e la bozza di Piano, comprensiva degli allegati, restano disponibili sul sito telematico dell'Amministrazione regionale.

Durante la successiva fase di attuazione, saranno garantiti ulteriori momenti di consultazione, al fine di permettere alle Autorità con competenza Ambientale e al pubblico di esprimersi su un livello di pianificazione più definito.

OSSERVAZIONI PERVENUTE DA PARTE DEI SOGGETTI COMPETENTI

STRUTTURA VALUTAZIONI, AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E QUALITÀ DELL'ARIA

Capitolo / paragrafo P.R.F.V.	Principali osservazioni	Controdeduzioni e modalità di integrazione nel Piano regionale faunistico-venatorio
Cap. 1 Finalità del PRFV	Si rileva che alcuni obiettivi generali del Piano non trovano esaustiva trattazione nello sviluppo del Piano stesso. Si cita a tale proposito l'obiettivo "Contenimento degli incidenti stradali" per il quale non sono state sufficientemente illustrate le azioni indicate (es. tipologia di posa in opera di sistemi di prevenzione).	Per prevenire gli incidenti stradali con la fauna selvatica, nel periodo di validità del precedente PRFV sono stati installati lungo le strade regionali specifici dissuasori ottici che riducono la frequenza di attraversamento delle strade da parte dei selvatici. Al fine di indirizzare le azioni future analizzando il numero di incidenti, l'entità degli stessi e la localizzazione precisa di dove avvengono. Occorre inoltre conoscere la geolocalizzazione dei dissuasori posti in opera nel periodo di validità del piano scaduto per valutarne l'efficacia.
Cap. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8	In generale, si rileva che i dati di prelievo degli animali arrivano fino all'anno 2021 data la natura del Piano e la variabilità delle serie storiche sarebbe opportuno, laddove disponibili, che il Piano consideri dati il più possibile aggiornati.	Si è provveduto ad aggiornare i principali dati faunistici fino al 2024; sarà cura dell'amministrazione aggiornare il Piano con eventuali dati successivi.
Cap. 3.2 Camoscio	Camoscio: sarebbe auspicabile una maggiore analisi sulle cause di decremento della specie nella valle centrale e nell'alta valle, considerando che tale tendenza non è presente in bassa valle.	La popolazione del camoscio sul territorio regionale è aumentata passando da 10206 capi nel 2007 a 12430 nel 2024. Le dinamiche di popolazione del camoscio, possono essere influenzate da fattori biotici e abiotici, che possono causare decrementi localizzati anche in popolazioni apparentemente stabili a livello complessivo. Questi fattori ricomprendono: malattie e parassitosi, predazione, disturbo antropico, competizione interspecifica e condizioni climatiche avverse. Il PRFV prevede indicazioni dettagliate sulla gestione in caso di riduzione della popolazione, come riportato nel paragrafo 3.2.6.
Cap. 3.3 Capriolo	Per quanto riguarda il capriolo, considerando il drastico calo della popolazione sarebbe importante processare ed inserire anche i dati degli ultimi anni (2022 e 2023) al fine di analizzare meglio l'andamento della medesima, analizzare le cause di questa repentina diminuzione ed ipotizzare eventuali scenari alternativi di gestione faunistico-venatoria.	Si è provveduto ad aggiornare i dati fino al 2024.
Cap. 3.3.7 Capriolo – proposte gestionali	Al fine di un'inversione di tendenza potrebbero essere valutate anche ipotesi di una temporanea chiusura della caccia.	Nel paragrafo 3.3.7, sono indicati i casi in cui non è opportuno continuare il prelievo venatorio.

Cap. 3.7.4.1 Lagomorfi – Proposte gestionali lepre europea	In vista di un abbattimento più equilibrato ed omogeneo sarebbe importante definire più nel dettaglio come potrebbe essere organizzata tale gestione.	<p>Nel paragrafo 3.7.4 vengono proposte diverse metodologie per la gestione faunistico-venatoria dei lagomorfi al fine di garantire un abbattimento più equilibrato ed omogeneo articolata nei seguenti punti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modalità di ripartizione degli abbattimenti; 2. Coinvolgimento dei cacciatori.
Cap. 3.7.4.2 Lepre variabile – proposte gestionali lepre variabile	Per quanto concerne la gestione della Lepre variabile, sarebbe più chiaro inserire nel Piano una breve spiegazione sull'andamento della popolazione.	L'andamento della popolazione di Lepre variabile è illustrato nello studio allegato e parte integrante del Piano.
Cap. 3.8.4.2 Proposte gestionali per i galliformi alpini – Gestione venatoria	<p>Non risulta chiara l'indicazione presente a pag. 254 (in neretto) laddove come misura eventuale di tutela e conservazione delle specie viene indicato quanto segue:</p> <p>“Un'ulteriore misura da introdurre, eventualmente e se del caso, al fine di una più alta tutela e conservazione dei Galliformi alpini, come avviene in altri contesti alpini, è rappresentata dalla chiusura del prelievo per la stagione venatoria di riferimento qualora dopo il primo mese di caccia non si sia raggiunto almeno il 50% del piano di abbattimento.”, in quanto la negazione presente pare contraddittoria rispetto all'obiettivo dell'azione.</p>	La misura proposta per i Galliformi alpini prevede un sistema di verifica del carniere complessivo realizzato, volto a monitorare l'andamento del prelievo venatorio rispetto agli obiettivi prefissati. In particolare, se entro il primo mese di caccia non viene raggiunto almeno il 50% del piano di abbattimento, segnale di una possibile diminuzione della popolazione successiva al censimento e all'elaborazione dei piani di prelievo, si dovrebbe sospendere il prelievo per evitare impatti negativi sulla popolazione, lasciando spazio al recupero demografico.
Cap. 4.1.6.3 Proposta di una possibile gestione dello Stambecco in Valle d'Aosta - Azioni per una possibile gestione dello Stambecco in Valle d'Aosta	<p>In relazione all'indicazione ambigua che lascerebbe presupporre un possibile scenario futuro di prelievo venatorio dello stambecco, la scrivente Struttura esprime perplessità su tale ipotesi. Si sottolinea infatti che, nonostante il numero crescente degli esemplari censiti, trattasi di una specie fragile vista la sua ridotta variabilità genetica.</p> <p>la caccia allo stambecco non pare un'azione auspicabile alla luce di quello che la specie rappresenta per la storia della Valle d'Aosta ed in particolare del Parco Nazionale del Gran Paradiso: un'eventuale apertura al prelievo venatorio potrebbe ripercuotersi a livello sociale e turistico.</p> <p>Si richiede di valutare con attenzione la messa in atto di un eventuale prelievo venatorio.</p>	Si ritiene di mantenere nel Piano la possibilità di prelievo dello stambecco, qualora previsto dalla normativa, in quanto, come dichiarato anche da ISPRA, nel Manuale e Linee Guida 91/2013, un prelievo moderato di stambeccchi rappresenta uno strumento di gestione attiva della specie. L'eventuale prelievo sarà regolato da specifiche indicazioni tecniche per garantire lo stato di conservazione della specie.

Cap.4.2.8 Lupo – Indirizzi gestionali	Opportunità che i dati siano il più possibile aggiornati, laddove disponibili.	Si è provveduto ad aggiornare i dati al 2024.
Capitolo 6 Impatti della fauna selvatica	Potrebbe contribuire a rendere più chiaro il Piano spiegare nel dettaglio in cosa consistono queste misure di prevenzione, specificando ad esempio se trattasi anche dell'uso di dissuasori, e nel caso, di quale tipologia. Evidenziandosi, inoltre, una disomogeneità di densità di popolazione con tendenza ad un maggior numero di esemplari in bassa valle potrebbe essere significativo considerare le zone dove sono impiegate tali misure di prevenzione per verificarne la correlazione ai danni segnalati alle culture agricole.	Il Piano è stato integrato con le osservazioni richieste.
Cap. 6.1.1 Impatto della fauna selvatica sulle attività agro-zootecniche, forestali ed ittiche - Cinghiale	Evidenziandosi una disomogeneità di densità di popolazione con tendenza ad un maggior numero di esemplari in bassa valle potrebbe essere significativo considerare le zone dove sono impiegate le misure di prevenzione per verificarne la correlazione ai danni segnalati alle culture agricole.	Quanto richiesto è trattato al paragrafo 4.5.2.
Cap. 6.1.2 Impatto della fauna selvatica sulle attività agro-zootecniche, forestali ed ittiche - Cervidi	Per analizzare meglio il trend sarebbe importante inserire i dati degli anni successivi, se disponibili, e specificare o ipotizzare se tale andamento è correlato o meno a misure di mitigazione.	Si è provveduto ad integrare i dati fino al 2024.
Cap. 6.2 2 Impatto della fauna selvatica sugli incidenti stradali	Per quanto riguarda in generale l'analisi degli impatti della fauna selvatica sugli incidenti stradali sarebbe di maggiore completezza illustrare la correlazione con le misure di prevenzione attuate.	Per prevenire incidenti stradali con la fauna selvatica, nel periodo di validità del precedente PRFV sono stati installati lungo le strade regionali specifici dissuasori ottici che riducono la frequenza di attraversamento delle strade da parte dei selvatici. Al fine di indirizzare le azioni future analizzando il numero di incidenti, l'entità degli stessi e la localizzazione precisa di dove avvengono. Occorre inoltre conoscere la geolocalizzazione dei dissuasori posti in opera nel periodo di validità del piano scaduto per valutarne l'efficacia.

Cap. 11.6 Munitionamento	<p>la presente struttura ritiene opportuno venga maggiormente definita l'obbligatorietà o meno dell'utilizzo delle munizioni atossiche, eventualmente estendendo il medesimo obbligo a tutto il territorio (quindi non solo limitato alle zone umide e ai siti Natura 2000) e a tutte le specie cacciabili (non solo ungulati).</p>	<p>La normativa vigente proibisce l'uso del piombo nei siti Natura 2000 e nelle zone umide, che rappresentano una superficie superiore al 30% del territorio regionale. Inoltre, in Valle d'Aosta vige l'obbligo di utilizzo di munizioni non contenenti piombo per l'abbattimento di selvaggina destinata alla commercializzazione e per il consumo alimentare. Per il totale abbandono del piombo nelle munizioni vi è la necessità di prevedere un tempo d'adeguamento del mondo venatorio.</p> <p>L'applicazione delle sanzioni esula dalle competenze del Piano Regionale Faunistico-Venatorio (PRFV), in quanto rientra nelle disposizioni normative e nei relativi controlli previsti dagli enti preposti.</p>
Rapporto ambientale - Cap. 2.3 Analisi di coerenza ambientale del PRFV	<p>È stata segnalata una potenziale incoerenza per quanto riguarda l'obiettivo di conservazione delle popolazioni di Galliformi in particolare riferita alla riduzione delle azioni di disturbo/gestione animali domestici (cani da lavoro) rispetto alle relative esigenze legate alla gestione agricola del territorio.</p> <p>Si sottolinea pertanto la necessità di verificare l'attuazione delle relative misure di mitigazione indicate.</p>	<p>Le misure di mitigazione indicate (un attento coordinamento e opportuna formazione e informazione dei conduttori dei cani da guardiania), i cani da lavoro se non correttamente gestiti possono arrecare disturbo alla fauna selvatica e al turismo. E' dunque necessario garantire un attento coordinamento e fornire un'adeguata formazione e informazione ai conduttori dei cani. L'efficacia della misura sarà verificata nel corso e alla fine del periodo di validità del piano.</p>
Rapporto ambientale - Cap. 3.4 Beni materiali, salute umana e patrimonio culturale	<p>Il titolo del capitolo 3.4 "Beni materiali, salute umana e patrimonio culturale" pare poco coerente con i contenuti del successivo sottotitolo 3.4.1 "Danni alle produzioni agro-zootecniche, forestali ed ittiche".</p>	<p>Il titolo del capitolo 3.4 "Beni materiali, salute umana e patrimonio culturale" è coerente poiché riflette le tre dimensioni principali trattate nella sezione. I "beni materiali" includono i danni alle produzioni agro-zootecniche, forestali ed ittiche, mentre gli aspetti di "salute umana" riguardano, ad esempio, la gestione della Peste Suina Africana (PSA).</p> <p>Per quanto riguarda il "patrimonio culturale", è strettamente legato all'uso tradizionale e sapiente del territorio, comprese le modalità di coltivazione e allevamento di specie autoctone, che costituiscono un elemento distintivo della Valle d'Aosta. Questa dimensione emerge implicitamente nelle analisi delle produzioni agro-zootecniche e delle pratiche legate alla gestione faunistico-venatoria, che valorizzano le tradizioni locali.</p>
Rapporto ambientale - Cap. 3.5 Indicatori	<p>Si ritiene opportuno spostare il capitolo 3.5 inherente alla tematica degli "Indicatori" nel capitolo numero 10, quello del monitoraggio.</p>	<p>Non si ritiene necessario modificare la posizione del Capitolo 3.5 – Indicatori, in quanto tale scelta non compromette la chiarezza del documento.</p>

Rapporto ambientale - Cap. 5 Obiettivi di protezione ambientale	In relazione agli “Obiettivi di protezione ambientale” del capitolo 5 si ritiene più logico e coerente spostare le norme di riferimento per la protezione ambientale fra i primi capitoli del rapporto ambientale, in quanto presupposto per lo sviluppo del medesimo.	Si ritiene opportuno mantenere le norme di riferimento per la protezione ambientale all’interno del Capitolo 5 – Obiettivi di protezione ambientale, in quanto tale collocazione consente di contestualizzarle direttamente rispetto agli obiettivi specifici del documento. Questo approccio facilita una lettura più coerente del rapporto, evitando ripetizioni e garantendo una migliore fruibilità delle informazioni.
Rapporto ambientale - Cap. 6 Relazione d’incidenza	In relazione ai contenuti dello “Studio di incidenza” integrato nel RA, si rimanda nel dettaglio ai contenuti del parere acquisito da parte della Struttura regionale competente biodiversità, sostenibilità e aree naturali protette, richiedendo l’attenta valutazione del medesimo e provvedendo agli approfondimenti ed aggiornamenti richiesti.	Si è proceduto all’attenta valutazione del documento e agli approfondimenti e aggiornamenti richiesti.
Rapporto ambientale - Cap. 7.1.1 Effetti a carico di flora, fauna e biodiversità	Per quanto riguarda la trattazione degli “effetti a carico di flora, fauna e biodiversità” si ritiene importante che tale valutazione tenga adeguatamente conto delle considerazioni contenute nel parere espresso dalla Struttura competente in materia di aree protette. Si ritiene opportuno segnalare un punto di attenzione relativamente alla “caccia in braccata” del cinghiale in quanto tale modalità di prelievo può essere talvolta causa di impatti ambientali sulle componenti floro-faunistiche ed antropiche.	Si è provveduto a recepire le indicazioni.
Rapporto ambientale - Cap. 7.1.2 Effetti a carico di beni materiali e della salute umana e aspetti socio-culturali	In relazione agli “effetti a carico della salute umana”, si richiamano le considerazioni già espresse rispetto al fenomeno del “saturnismo”, oltre ad evidenziare quanto espresso dalla regione Piemonte in merito all’esigenza di azioni/protocolli coordinati relativamente alla gestione congiunta dell’emergenza “peste suina”.	Si è provveduto a recepire le indicazioni.
Rapporto ambientale - Cap. 7.1.3 Effetti a carico del comparto agro-pastorale	In riferimento agli “effetti a carico del comparto agro-pastorale” si sottolinea nuovamente l’importanza di un’attività di monitoraggio dei potenziali impatti della gestione faunistico-venatoria su tale comparto al fine di attuare prontamente idonee misure di mitigazione. In relazione alla valutazione degli effetti il Piano segnala un potenziale impatto negativo per quanto riguarda la gestione dei Lagomorfi relativa al comparto agro-pastorale, con particolare	Si è recepito quanto indicato.

	<p>riguardo ai danni in vigneti e frutteti. Si richiede di fornire maggiori informazioni rispetto alle tipologie di danno arrecato, ed alle conseguenti misure di mitigazione eventualmente previste per i sistemi di dissuasione.</p>	
Rapporto ambientale - Cap. 7.1.4 Effetti a carico del paesaggio	<p>In generale, l'utilizzo di dispositivi "dissuasori", sia ai fini di tutelare colture agricole, sia per ridurre incidenti stradali, dovrebbe essere approfondito anche al fine di valutare eventuali effetti ambientali negativi che tali dissuasori potrebbero arrecare ad altre specie animali e all'uomo (disturbo acustico o luminoso).</p>	<p>I dissuasori in commercio rispettano le norme in materia luminosa e acustica.</p>
Rapporto ambientale - Cap. 10 Monitoraggio ambientale	<p>a. Si ritiene opportuno spostare il capitolo 3.5 inherente alla tematica degli "Indicatori" nel capitolo in oggetto in quanto, trattando il pregresso monitoraggio rappresenta la premessa motivazionale delle scelte attuate per la nuova proposta. b. Si rileva che gli indicatori elencati paiono essere specifici per l'analisi degli obiettivi ed azioni del Piano, mentre non risultano adeguatamente evidenziati quelli funzionali alla verifica degli effetti ambientali del Piano stesso; pertanto, anche a tali fini, si ritiene opportuno debbano essere esplicitati gli indicatori che assumono valenze ambientali. c. In relazione agli indicatori previsti, si chiedono chiarimenti circa la struttura della tabella proposta in quanto l'indicazione del risultato atteso pare prendere in considerazione un "trend" piuttosto che un target finale; inoltre si ritiene poco chiara la correlazione di tali risultati attesi in rapporto alla variabilità di frequenza dei monitoraggi (semestrali/annuali o pluriennali). d. Si richiede di valutare la predisposizione di uno specifico indicatore relativo al potenziale impatto negativo segnalato dal Piano per quanto riguarda la gestione dei Lagomorfi sul comparto agro-pastorale; sarebbe quindi importante monitorare l'andamento di tale fenomeno.</p>	<p>a. Non si ritiene necessario spostare il capitolo in quanto tale scelta non compromette la chiarezza del documento. b. Tutti gli indicatori previsti assumono una valenza ambientale in quanto consentono di monitorare e valutare gli effetti delle azioni di conservazione sulle specie e sugli habitat naturali. c. La dinamica di popolazione è influenzata da fattori multifattoriali, tra cui condizioni ambientali, pressioni antropiche e fluttuazioni naturali, rendendo poco credibile dal punto di vista tecnico l'individuazione di un numero target fisso. Per questo motivo, è preferibile riferirsi a una tendenza (aumento, stagnazione, riduzione) piuttosto che a un valore assoluto, al fine di garantire un'analisi più realistica e coerente con l'ecologia delle specie monitorate. Per quanto riguarda la variabilità della frequenza dei monitoraggi, questa è strettamente legata alla tipologia dell'indicatore. Se l'indicatore si basa su censimenti diretti (es. conteggio di individui), la frequenza è annuale. Se l'indicatore riguarda la variazione di un parametro ecologico (es. densità o trend di popolazione), la frequenza è pluriennale, in quanto sono necessari più dati per rilevare tendenze significative. Questa impostazione consente di armonizzare il monitoraggio con le specificità biologiche delle specie e degli habitat, garantendo una valutazione più affidabile degli effetti delle azioni di conservazione e/o gestione. d. Si è provveduto a recepire l'indicazione.</p>

Capitolo / paragrafo P.R.F.V.	Principali osservazioni	Controdeduzioni e modalità di integrazione nel Piano regionale faunistico-venatorio
Capitolo 6 Impatti della fauna selvatica	<p>Per quel che riguarda l'azione inherente all'installazione di dissuasori per evitare danni all'agricoltura e gli incidenti stradali nei punti di attraversamento, si richiede di prestare attenzione all'impatto su eventuali abitazioni site in prossimità nel caso in cui i dissuasori siano di tipo acustico.</p>	<p>Inserimento dell'indicazione nel paragrafo dedicato (6.3.2 Attuazione misure di prevenzione).</p>

REGIONE PIEMONTE – Direzione agricoltura, cibo, conservazione e gestione fauna selvatica a acquicoltura

Capitolo / paragrafo P.R.F.V.	Principali osservazioni	Controdeduzioni e modalità di integrazione nel Piano regionale faunistico-venatorio
Capitolo 6.2 Impatto della fauna selvatica sugli incidenti stradali	<p>Le azioni previste per il 2024 volte al “Contenimento degli incidenti stradali” paiono non essere esplicitate; anche il Paragrafo 6.2 Impatto della fauna selvatica sugli incidenti stradali (a pagina 349 della Relazione generale), che analizza i danni causati dalla fauna, non fornisce indicazioni su criteri/modalità per la gestione/prevenzione del fenomeno.</p> <p>Pertanto si suggerisce di meglio evidenziare le azioni previste dal PRFV per il conseguimento dell’obiettivo generale “Contenimento degli incidenti stradali” nella trattazione del Capitolo 6 - IMPATTI DELLA FAUNA SELVATICA del PRFV o dove si ritenga più opportuno nonché nelle parti degli altri documenti a queste correlate.</p>	<p>Per prevenire gli incidenti stradali causati dalla collisione dei veicoli con la fauna selvatica, nel periodo di validità del precedente PRFV, sono stati installati, lungo le strade regionali, specifici dissuasori ottici per ridurre il rischio di attraversamento delle strade da parte degli animali selvatici.</p> <p>Al fine di indirizzare le azioni future, si provvederà ad eseguire l’analisi dell’efficienza degli interventi effettuati analizzando il numero di incidenti, l’entità degli stessi e la localizzazione precisa di dove avvengono. Si provvederà inoltre a geo-referenziare i dissuasori posti in opera nel periodo di validità del piano precedente per valutarne l’effettiva efficacia.</p>
Capitolo 7.4 Proposte gestionali per le Oasi di protezione della fauna e zone di ripopolamento e cattura	<p>Si suggerisce di valutare la possibilità di inserire tra i criteri di individuazione ed organizzazione degli Istituti di Protezione Faunistica anche la coerenza con gli istituti faunistico venatori presenti lungo i confini delle regioni limitrofe</p>	<p>L’indicazione proposta è stata inserita nel paragrafo dedicato del Rapporto ambientale.</p>
Rapporto Ambientale – Paragrafo 3.4.2.1 Danni alla zootecnica – Cinghiale e PSA	<p>Con riferimento alla gestione della specie cinghiale (par.3.4.2.1) connessa all’emergenza sanitaria per l’espandersi dell’epidemia di Peste Suina Africana, si reputa auspicabile che le due Regioni si raccordino ed attuino un coordinamento delle misure di tutela, volte al rafforzamento della sorveglianza attiva e passiva, delle azioni di depopolamento e dell’attività di informazione, formazione ed aggiornamento, con l’obiettivo specifico di migliorare l’efficacia ed efficienza delle azioni di contenimento del virus.</p>	<p>L’indicazione proposta è stata inserita nel paragrafo.</p>

Rapporto Ambientale - Capitolo 6 Relazione d'incidenza	Nell'ambito della Valutazione di Incidenza si invita a considerare, nella fase di individuazione dei variistituti faunistici e venatori, i possibili effetti diretti ed indiretti sugli habitat e sulle specie protette all'interno dei siti Natura 2000 posti sul confine tra le due regioni, o in prossimità di esso.	Tale indicazione è già prevista nel paragrafo del Rapporto ambientale 6.4.2 – Rete Natura 2000 in Piemonte.
---	---	---

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

Capitolo / paragrafo P.R.F.V.	Principali osservazioni	Controdeduzioni e modalità di integrazione nel Piano regionale faunistico-venatorio
Capitolo 6.3.3 Criteri in ordine al risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica – Contenimento della fauna selvatica	Nell'ambito del contenimento della fauna selvatica si evidenzia l'opportunità di avvalersi dell'art. 19ter della legge dell'11 febbraio 1992, n. 157 che prevede per le specie problematiche un piano di contenimento numerico, per cui i prelievi non rappresentano attività venatoria e quindi non sono assoggettati ai vincoli previsti per la caccia dalla suddetta norma.	Si conferma che in Valle d'Aosta sono già adottati piani di contenimento numerico, ai sensi dell'art. 19ter della legge dell'11 febbraio 1992, n. 157, specificamente per la gestione del cinghiale, riconosciuto come specie problematica. Tali interventi di prelievo non costituiscono attività venatoria e non sono sottoposti ai vincoli normativi previsti dalla citata legge sulla caccia.

PARCO NATURALE MONT AVIC

Capitolo / paragrafo P.R.F.V.	Principali osservazioni	Controdeduzioni e modalità di integrazione nel Piano regionale faunistico-venatorio
Capitolo 7.1 Aree protette	<p>In merito alla pianificazione relativa al territorio limitrofo al Parco si ritiene utile prevedere delle aree a disciplina specifica, da stabilire d'intesa con lo scrivente ente Parco e i soggetti istituzionali competenti, anche in applicazione di quanto previsto all'Art 32 "Aree contigue" della citata Legge 394/1991.</p> <p>In conclusione, si ricorda che qualsiasi intervento o attività che ricada nel territorio del Parco o che possa avere interferenze con lo stesso, prima della sua realizzazione o autorizzazione da parte di altro ente dovrà in ogni caso ottenere il preventivo parere-nulla osta dell'Ente Parco ed essere sottoposto a screening d'incidenza, inviando specifica documentazione tecnica e progettuale a supporto".</p>	<p>In Valle d'Aosta, l'applicazione della Legge 394/1991 è attuata dalla l.r. 30/1991.</p> <p>Ai sensi dell'art. 10, le zone pre-parco sono istituite con legge regionale. Non rientra pertanto nelle indicazioni del Piano regionale faunistico-venatorio la previsione d'istituzione di aree a disciplina specifica nel territorio limitrofo al Parco.</p> <p>Si conferma che, ai sensi di legge, qualsiasi intervento o attività che ricade nel territorio del Parco o che possa generare interferenze con lo stesso deve ottenere il preventivo parere-nulla osta dell'Ente Parco ed è sottoposto a screening di incidenza.</p>

STRUTTURA BIODIVERSITA', SOSTENIBILITA' E AREE NATURALI PROTETTE

Capitolo / paragrafo P.R.F.V.	Principali osservazioni	Controdeduzioni e modalità di integrazione nel Piano regionale faunistico-venatorio
Rapporto Ambientale – Capitolo 4.1 Siti NATURA 2000	Aggiornare le tabelle del Documento Rapporto ambientale e della Relazione d'incidenza come da DGR n. 916/2024.	Le tabelle del Rapporto ambientale e della Relazione d'incidenza sono state aggiornate come da DGR n. 916/2024.
Rapporto Ambientale – Capitolo 4.1 Siti NATURA 2000	<p>Nella classificazione "utilizzata da L. Poggio e F. Marguerettaz" per la redazione della "Carta delle tipologie di habitat", gli habitat sotto elencati sono stati citati in gruppi diversi da quello di appartenenza in considerazione della possibilità che essi si trovino in formazioni a mosaico. Tuttavia, l'assegnazione corretta è:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. habitat cod. 7220 e cod. 7240 - Gruppo 72 "Paludi basse calcaree" 2. habitat 6240 - Gruppo 62 "Formazioni erbose secche semi naturali e facies coperte da cespugli" 3. habitat 6120 - Gruppo 61 "Formazioni erbose naturali" 	Le tabelle sono state modificate conformemente alle indicazioni fornite.
Rapporto Ambientale – Capitolo 5 Obiettivi di protezione ambientale	Nel paragrafo relativo alle Deliberazioni della Giunta Regionale emanate finora, mancano gli atti relativi a Natura 2000.	Si è provveduto ad integrare il capitolo 5
Rapporto Ambientale – Capitolo 6.2 Relazione di incidenza - Metodologia	<p>Metodologia:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. numero e tipologia dei siti: la rete N2000 regionale risulta costituita da 28 siti di cui 14 ZSC/ZPS, 1 ZPS e 13 ZSC; b. misure di compensazione: citazione errata, nel caso indicato si tratta di misure di mitigazione. 	Le osservazioni sono state prese in considerazione e il testo è stato modificato di conseguenza.
Rapporto Ambientale Capitolo 6.4.3 Raccolta dati inerenti ai siti della Rete NATURA 2000 interessati dal PRFV – Relazione tra PRFV e Rete NATURA 2000	<p>Relazione tra PRFV e RN 2000:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. si concorda sull'affermazione che il PRFV non è strumento di gestione dei siti N 2000, non sul fatto che non sia connesso direttamente alla 	a. Al paragrafo 6.4.3 del Rapporto ambientale è indicato che "Il PRFV lo è però indirettamente e le scelte nell'ambito della pianificazione venatoria devono essere effettuate in maniera tale da rendere prossime allo zero le ricadute

	<p>conservazione di habitat e specie presenti negli stessi, in quanto sono oggetto di prelievo venatorio specie in Allegato V della Direttiva Habitat e specie in Allegato I e II della direttiva Uccelli</p> <p>b. le azioni elencate sembrano più propriamente delle buone prassi del cacciatore che delle vere e proprie azioni di conservazione;</p> <p>c. possibili effetti negativi della caccia si possono verificare in egual misura sia nelle ZPS che nella ZSC in quanto le specie cacciabili e quindi l'attività venatoria sono presenti in entrambe le tipologie di siti.</p>	<p>negative e puntare ad aumentare quelle positive sulla Rete Natura 2000".</p> <p>b. Le azioni indicate si sommano agli obblighi già previsti dalle misure di conservazione sito specifici, previste dalla normativa di settore.</p> <p>c. Si è preso atto dell'osservazione e si è provveduto ad eliminare la distinzione tra le tipologie di sito.</p>
Rapporto Ambientale – Paragrafo 6.5.1.1 Valle d'Aosta – Disturbo alla fauna e alterazione degli habitat e della vegetazione	<p>Disturbo della fauna e alterazione degli habitat e della vegetazione:</p> <p>a. non è chiaro cosa si intenda per "modificazione dell'assetto vegetazionale dell'area interessata". Tali modifiche all'interno dei siti N2000 potrebbero essere soggette a procedura di VlncA;</p> <p>b. l'analisi del disturbo dell'attività venatoria sulle specie non oggetto di caccia, così come la valutazione dell'impatto dovuto alla caccia in battuta, è generica e non supportata da dati e dalla relativa analisi.</p>	<p>a. Il primo capoverso del paragrafo 6.5.1.1 si riferisce a un contesto generale sugli impatti potenziali dell'attività venatoria sugli habitat. Nel secondo paragrafo, invece, è specificato che in Valle d'Aosta la caccia non comporta modificazioni dell'assetto vegetazionale, poiché non vi è necessità di interventi sugli habitat e il cacciatore si muove in modo discreto, minimizzando il disturbo.</p> <p>b. Le aree di braccata sono abitualmente esterne ai Siti Natura 2000, fatta eccezione per alcune postazioni fisse funzionali alla chiusura della battuta.</p>
Rapporto Ambientale – Paragrafo 6.5.1.2 Valle d'Aosta – Inquinamento da piombo e saturnismo.	<p>Inquinamento da piombo e saturnismo</p> <p>il fenomeno del saturnismo è noto in Valle d'Aosta, così come sono conosciuti gli effetti negativi del rilascio del piombo nell'ambiente sulla fauna necrofaga e/o parzialmente tale e, in generale, sulle reti trofiche. Una corretta valutazione del grado di questa interferenza avrebbe dovuto riportare, anche nella relazione di VlncA, un esame più approfondito del fenomeno, supportato da dati (sforzo di indagine sul fenomeno, numero di casi di avvelenamento rilevati in regione, specie coinvolte, tipo di intossicazione, luogo dei ritrovamenti, ecc.), seguito dall'analisi del rischio e delle ripercussioni specie specifiche. Inoltre sarebbe stato opportuno prevedere indagini/studi da mettere in campo per approfondire tale problematica in regione. Nelle nuove misure approvate è previsto il divieto di uso e detenzione sul luogo di caccia di munizioni contenenti piombo all'interno dei siti N 2000. Tale misura dovrebbe essere</p>	<p>Nel Rapporto Ambientale si dà atto degli studi e dei casi rilevati in Valle d'Aosta. La normativa vigente proibisce l'uso del piombo nei siti Natura 2000 e nelle zone umide, che rappresentano una superficie superiore al 30% del territorio regionale. Inoltre, in Valle d'Aosta vige l'obbligo di utilizzo di munizioni non contenenti piombo per l'abbattimento di selvaggina destinata alla commercializzazione e per il consumo alimentare. Per il totale abbandono del piombo nelle munizioni vi è la necessità di prevedere un tempo d'adeguamento del mondo venatorio.</p>

	allargata a tutto il territorio regionale, visto il vasto areale delle specie impattate, solo parzialmente incluso all'interno di aree tutelate.	
Rapporto Ambientale - Paragrafo 6.5.1.7	<p>a. In caso di previsione di miglioramenti ambientali all'interno di siti N2000 è necessario prevedere lo screening d'incidenza, assicurando la coerenza con le misure di conservazione approvate, così come per le azioni di prevenzione dei danni.</p> <p>b. L'individuazione di impatto potenzialmente significativo su alcune specie non è supportata da analisi di dati di popolazione.</p>	<p>a. Il PRFV riporta che andrà verificato che gli interventi tesi a migliorare la fruibilità e la vocazionalità del territorio nei confronti delle specie di fauna selvatica bersaglio non interferiscono con la conservazione degli habitat e delle specie prioritari per cui il Sito (ZSC/ZPS) è stato istituito.</p> <p>b. Il Piano Regionale Faunistico-Venatorio (PRFV) ha analizzato la situazione faunistico-venatoria e i dati correlati, per una serie storica di 15 anni.</p>
Rapporto Ambientale – Capitolo 6.7 Individuazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione	Individuazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione. Le attività di monitoraggio e di aggiornamento delle carte di vocazionalità non possono essere considerate delle mitigazioni ma azioni propedeutiche ai piani di abbattimento.	Il rapporto ambientale indica che una volta acquisiti i dati relativi all'aggiornamento delle carte della vocazionalità delle specie e la definizione delle aree campione di monitoraggio (estensione), questi forniranno i dati gestionali utili ad analizzare in dettaglio le popolazioni presenti nell'area.
Rapporto Ambientale – Capitolo 6.8 Conclusioni dello studio di incidenza	Conclusioni dello studio di incidenza. Nella relazione d'incidenza, in particolare nel paragrafo 6.5.1.2, è stato individuato quale fattore di pressione/minaccia significativa il rilascio di piombo per cui la conclusione dello studio, secondo cui l'attività venatoria non comporta incidenze su specie di interesse comunitario, non pare corretta. Inoltre, a questa pressione non segue una misura di mitigazione precisa a parte la "prospettiva futura di fare scelte precise per arginarlo".	Il rilascio di piombo non è ritenuto significativo nei siti Natura 2000 e nelle zone umide in quanto la normativa vigente proibisce l'uso delle munizioni contenenti piombo all'interno di tali siti.
Rapporto Ambientale – Capitolo 6.8 Conclusioni dello studio di incidenza	In generale, le conclusioni della relazione d'incidenza appaiono semplicistiche, in particolare per quanto riguarda l'interazione tra attività venatoria e conservazione della fauna. Di fatto manca un quadro d'insieme che presenti, per ogni azione del piano, valutazioni puntuali sugli effetti temporali (breve, medio e lungo termine) e sul grado di significatività (nulla, bassa, media, elevata) di queste e le relative misure di mitigazione, evidenziando il rispetto o meno dell'obiettivo di conservazione	Le conclusioni dello studio di incidenza si riferiscono all'interazione tra attività venatoria e gli effetti delle stesse sui Siti Natura 2000. Pur ritenendo che tale argomento sia stato trattato in modo esaustivo, per una maggiore comprensione, nel paragrafo 6.8, è stato inserito un quadro d'insieme dettagliato che presenta gli effetti delle diverse azioni previste nel piano.

	individuato nelle misure approvate con DGR 916/2024.	
Relazione d'Incidenza - Schede (Galliformi alpini)	<p>Nonostante l'impostazione della scheda sia corretta, l'analisi del grado di significatività degli impatti del prelievo venatorio sulle specie considerate (Gallo forcello, Coturnice e Pernice bianca) deriva dai soli dati numerici degli abbattimenti, senza riferimento a densità e/o consistenza numerica delle popolazioni nei singoli siti. Inoltre, l'assenza di un'analisi del trend delle popolazioni sulla base di dati pluriennali della consistenza delle popolazioni non permette di stabilire il grado di conservazione delle singole specie.</p> <p>Per avere serie di dati robusti sui Galliformi alpini si dovrebbe implementare la superficie campionata portandola al 15-20% della superficie idonea alle specie, come suggerito da altri autori (E Bassi, Tomasi et al. - Studio per la Valutazione d'incidenza del PFVP di Sondrio), inserendo aree di censimento anche dove le specie presentano bassi valori di presenza, per ovviare a un'eventuale sovrastima dovuta ai conteggi in aree campione ottimali.</p>	<p>Si ritiene che le unità campionarie valdostane possano definire con sufficiente precisione le densità delle aree di riferimento, comprese quelle all'interno dei Siti Natura 2000.</p> <p>Le aree di censimento individuate in Valle d'Aosta sono ben descritte e rappresentative della distribuzione delle specie, pertanto non sussiste il rischio di sovrastima dovuto ai conteggi in aree campione ottimali.</p> <p>Lo studio delle aree di censimento in Valle d'Aosta si basa su solide basi tecnico-scientifiche (cfr. bibliografia citata) e garantisce una valutazione attendibile delle popolazioni. Le criticità eventualmente riscontrate nel monitoraggio delle popolazioni sono descritte in modo dettagliato, così come le soluzioni tecnico-gestionali adottabili, elaborate per garantire una gestione sostenibile e coerente con gli obiettivi di conservazione delle specie di Galliformi alpini.</p>
Relazione d'Incidenza - Schede (coturnice)	Si segnala un'incongruenza circa il segnalato divieto di prelievo della Coturnice nelle ZPS, che non risulta essere in atto.	Il prelievo della Coturnice nei Siti Natura 2000 è subordinato all'adozione di un piano di prelievo specifico, in assenza del quale il prelievo non è consentito. Al momento della redazione del PRFV, non era previsto il prelievo in alcuna ZPS. Si è provveduto ad effettuare l'integrazione segnalata.
Relazione d'Incidenza - Schede (camoscio, lepre variabile)	Si rileva che non sono state considerate nelle singole schede le altre specie oggetto di caccia nei siti N2000, in Allegato V della Direttiva Habitat, come Camoscio, di cui si dichiara, nella proposta di Piano, il decremento delle popolazioni in alcuni distretti, rarefazione che potrebbe indirettamente incidere negativamente sulle specie che predano l'ungulato, e Lepre variabile. In particolare, quest'ultima non gode di uno	In merito all'osservazione, si precisa che, allo stato attuale delle conoscenze, il Camoscio risulta essere una delle specie meno predate tra la fauna selvatica, con una stima di prelievo da parte del lupo compresa tra 5 e 11 individui ogni 100 km ² . Inoltre, tra gli effetti della presenza del lupo si registra una riduzione dell'osservabilità dei camosci, fenomeno che non implica necessariamente un aumento della predazione, ma piuttosto lo sviluppo di atteggiamenti elusivi di difesa.

	stato di conservazione favorevole a livello di regione biogeografica alpina e lo stato delle popolazioni in regione è sconosciuto, per assenza di dati, per cui avrebbe dovuto essere valutata nell'analisi degli impatti.	Per quanto riguarda l'aquila reale, altro predatore dei giovani camosci, si segnala che il numero di coppie nidificanti risulta elevato e stabile in Valle d'Aosta. Infine, non emergono attualmente indici di riduzione della popolazione del lupo nel settore alpino. Per le considerazioni sulla lepre variabile si rimanda al punto 3.7.3.
Relazione d'Incidenza - Schede (Specie in All. V, Direttiva 92/43/CEE)	Ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 92/43/CEE, il prelievo nell'ambiente naturale di specie in Allegato V, nonché il loro sfruttamento, devono essere compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione favorevole. Quindi, anche per le specie elencate in questo Allegato, potrebbero essere necessarie ulteriori misure di regolamentazione dei prelievi (divieti di prelievo temporaneo o locali, regolamentazione di periodo o metodi di prelievo, ecc.).	La valutazione di incidenza all'interno dei Siti è già stata elaborata; per maggior chiarezza le schede sono state modificate inserendo il Camoscio (abbondanza definita dalle densità per area di gestione) e descrivendo le necessarie misure di regolamentazione dei prelievi.
Relazione d'Incidenza - Schede (verifica stato di conservazione favorevole)	Si considera conclusa positivamente la procedura di VInCA a condizione che, affinché l'attività venatoria non pregiudichi il mantenimento dell'integrità dei siti e lo stato di conservazione di habitat e specie, con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione, i calendari venatori e i piani di prelievo annuali recepiscono, obbligatoriamente ed integralmente, tutte le misure di conservazione individuate per le specie cacciabili e non, in particolare si precisa che la caccia ad alcune specie sarà consentita, come da normativa vigente, solo dopo avere accertato il loro stato di conservazione favorevole, alla luce delle modalità di acquisizione dei dati individuate dalle misure stesse.	Il Piano recepisce le misure di conservazione previste per le specie cacciabili e non, prevedendo modalità di monitoraggio finalizzate alla verifica dello stato di conservazione favorevole, in coerenza con la normativa vigente.
Capitolo 2.5 - relazione generale – Aspetti faunistici	Aggiornamento dei nomi scientifici come suggerito nella DGR numero 916/2024 a pagina 22, 23 e 24.	Si è provveduto all'integrazione e all'aggiornamento dell'elenco delle specie secondo quanto indicato.

Capitolo 2.5.5.1 Aspetti faunistici - Normative internazionali volte alla tutela della fauna	<p>Adozione del dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina [notificata con il numero C (2018) 8527 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 7, 9 gennaio 2019). I siti di importanza comunitaria che costituiscono la rete Natura 2000 della Regione Valle d'Aosta sono 28 e non 26. In particolare, con l'approvazione della DGR n. 916/2024 recante "Approvazione degli obiettivi e aggiornamento delle misure di conservazione per le zone speciali di conservazione (ZSC) della rete Natura 2000 della Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 8/2007. Revoca della DGR 3061/2011", la rete risulta oggi costituita da 1 ZPS, 14 ZSC/ZPS, 13 ZSC".</p>	<p>Si è provveduto all'integrazione e all'aggiornamento come da segnalazione.</p>
Paragrafo 2.7.1.10 Aspetti vegetazionali – Arbusteti	<p>A pagina 74, la citata specie <i>Juniperus phoenicea</i> non risulta segnalata in Valle d'Aosta; è specie mediterranea presente fino in Val di Susa.</p>	<p>Si è provveduto a recepire l'osservazione.</p>
Capitolo 3.7.3 Lepre variabile	<p>Lo stato di conservazione della specie, in allegato V della Direttiva 93/43/CE, è stato giudicato Inadeguato nella regione biogeografica alpina (dati Rapporti Direttive Natura 2013-2018). Considerata poco abbondante rispetto ad altre specie congenere, in Italia le densità sono di uno-due individui/100 ettari, con valori di quattro- sei/100 ettari nelle aree ottimali (V. Trocchi & F. Riga, 2005; F.M. Angelici & M. Spagnesi in Amori et al. 2008). Il prelievo venatorio è giudicato tollerabile solo dove le densità risultano ottimali. A livello regionale, per mancanza di dati robusti, non è noto lo status delle popolazioni così come è sconosciuto il loro trend, per cui non è possibile stabilire lo stato di conservazione della specie che potrà essere valutato solo a seguito di monitoraggi che utilizzino, vista l'elusività della specie, diverse tecniche integrabili. Nelle aree dove la specie presenta trend in decrescita l'unico provvedimento</p>	<p>Per quanto riguarda la lepre variabile, viene svolto un monitoraggio annuale e i dati vengono progressivamente implementati, rafforzando nel tempo gli indicatori di presenza, tra cui l'Indice Kilometrico di Abbondanza (IKA), un parametro robusto e ampiamente descritto nella letteratura scientifica.</p>

	<p>efficace risulta l'adozione del divieto di caccia.</p>	
Capitolo 3.11.1 Altre specie di avifauna cacciabili - Beccaccia	<p>La citazione riportata nella proposta di Piano "i siti di riproduzione accertati presentano uno stato di conservazione buono e non sono soggetti a particolari pressioni di origine antropica", sempre di Bocca e Maffei, è riferita ai soli nuclei rinvenuti di recente nel Parco Mont Avic e zone circostanti. Come per la Lepre variabile anche per questa specie sono necessari monitoraggi più ampi e ripetuti per verificarne la distribuzione e lo stato di conservazione e determinare la possibilità di escludere o meno il prelievo della specie.</p>	<p>La beccaccia è un migratore dalla nidificazione rara e forse irregolare in Valle d'Aosta, con due siti di nidificazione accertati e un numero limitato di segnalazioni e abbattimenti (circa dieci all'anno). I siti riproduttivi noti sono in buono stato di conservazione e non soggetti a particolari pressioni antropiche. La specie è presente irregolarmente in inverno (tre osservazioni) e i contingenti migratori risultano molto limitati, con pochi avvistamenti nei periodi di passo, soprattutto in aree montane e subalpine. Anche la migrazione pre-riproduttiva appare scarsa. Il prelievo è consentito ai possessori del carnet C e regolato dall'annuale calendario venatorio, che stabilisce la quota giornaliera e stagionale per singolo cacciatore, oltre al numero di cani utilizzabili. L'attività venatoria alla beccaccia è regolamentata dal calendario venatorio, che prevede la sospensione immediata in caso di eventi climatici sfavorevoli (ondata di gelo), con comunicazione al Comitato regionale per la gestione venatoria e avvisi SMS.</p>
Paragrafo 4.1.6.3 Stambecco – Azioni per una possibile gestione dello stambecco in Valle d'Aosta	<p>In merito ad un eventuale futuro prelievo venatorio sullo Stambecco si precisa che la valutazione degli effetti di tale pratica sul comportamento della specie non è stata affrontata nelle relazioni di VInCA (capitolo 6 del Rapporto ambientale). Inoltre, come riportato da ISPRA – Linee Guida per la gestione degli Ungulati - una conseguenza dell'attività venatoria sugli Ungulati, è la perdita di variabilità genetica in conseguenza della riduzione delle dimensioni reali delle popolazioni. Considerata la già molto bassa variabilità genetica delle popolazioni valdostane, il prelievo venatorio, seppure in modo conservativo, non sembra al momento compatibile con la sua conservazione.</p>	<p>Si ritiene di mantenere nel Piano la possibilità di prelievo dello stambecco, qualora previsto dalla normativa, in quanto, come indicato anche da ISPRA, nel Manuale e Linee Guida 91/2013, un prelievo moderato rappresenta uno strumento di gestione attiva della specie. L'eventuale prelievo sarà regolato da specifiche indicazioni tecniche per garantire lo stato di conservazione della specie.</p>

<p>Capitolo 7 Analisi delle zone di protezione e proposte gestionali</p>	<p>Nella descrizione delle aree protette aggiornare il dato relativo all'ampliamento del Parco del Mont Avic che modica la superficie dell'area e aggiungere il comune di Fénis nella tabella a pag. 369. Nella descrizione a pag. 368 della rete Natura 2000 aggiornare l'elenco dei siti.”</p>	<p>Il dato è stato aggiornato.</p>
---	--	------------------------------------

OSSERVAZIONI PERVENUTE DA PARTE DI TERZI

ASSOCIAZIONE “RIPARTIRE DALLE CIME BIANCHE”

Capitolo / paragrafo P.R.F.V.	Principali osservazioni	Controdeduzioni e modalità di integrazione nel Piano regionale faunistico-venatorio
Capitolo 4.1.6.3 Stambecco. Azioni per una possibile gestione dello stambecco in Valle d'Aosta	<p>Risulta inaccettabile che la Valle d'Aosta, di cui lo stambecco è l'animale simbolo, che lo stambecco salvò dall'estinzione, ora si appresti a permetterne l'uccisione.</p> <p>Auspichiamo che la Valle d'Aosta non rincorra, nell'attuale contesto di consapevolezza culturale, a tali minoritari interessi corporativi.</p>	<p>Si ritiene di mantenere nel Piano la possibilità di prelievo dello stambecco, qualora previsto dalla normativa, in quanto, come indicato anche da ISPRA, nel Manuale e Linee Guida 91/2013, un prelievo moderato rappresenta uno strumento di gestione attiva della specie. L'eventuale prelievo sarà regolato da specifiche indicazioni tecniche per garantire lo stato di conservazione della specie.</p>
Capitolo 7.4 Proposte gestionali per le Oasi di protezione della fauna e zone di ripopolamento e cattura	<p>Ipotesi di riduzione della superficie della storica Oasi di Protezione della Fauna Grand Tournalin, istituita nel 1969.</p> <p>Si ritiene, che precedentemente ad ogni ipotesi di riduzione dell'Oasi di Protezione della Fauna Grand Tournalin, siano indispensabili accurati monitoraggi sulla fauna presente, sull'importanza dell'area che sarebbe esclusa ai fini della conservazione in modo particolare dell'avifauna di cui all'allegato I della Direttiva Uccelli (DIRETTIVA 2009/147/CE). A tal fine andrebbero altresì acquisiti i report faunistici contenuti negli Studi propedeutici e preliminari alla valutazione di fattibilità del collegamento intervallivo Cime Bianche.</p>	<p>Le oasi di protezione della fauna sono aree destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica.</p> <p>Il loro scopo viene meno nel momento in cui le densità faunistiche raggiungono, al loro interno, densità adeguate al territorio.</p> <p>L'Oasi del Grand Tournalin, dopo quasi cinquant'anni dalla sua istituzione, ha adempiuto al suo scopo. Inoltre, il 70% dell'Oasi è ricompresa nella ZPS Ambienti Glaciali del Gruppo del Monte Rosa. Si ritiene, pertanto, anche al fine di uniformare i confini territoriali, di ridurre i confini dell'Oasi portandoli a coincidere nella parte meridionale con quelli della ZPS.</p>

GRUPPO POLITICO “VALLE D'AOSTA APERTA”

Capitolo / paragrafo P.R.F.V.	Principali osservazioni	Controdeduzioni e modalità di integrazione nel Piano regionale faunistico-venatorio
Capitoli 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 3.8, 4.1	<p>L'attività di censimento, per contro e in virtù della consolidata tradizione in capo al Corpo Forestale Valdostano, deve essere lasciata al personale forestale, con l'ausilio dei cacciatori. Il metodo deve tuttavia essere rivisto per rendere i censimenti affidabili e veritieri come altresì i monitoraggi: se la distribuzione del selvatico cambia perché adotta intelligenti strategie anti predatore ed è pertanto meno visibile si devono rinnovare le metodologie per evitare di sovrastimare i numeri.</p>	<p>Le metodologie per i censimenti faunistici sono contenute nelle Linee guida indicate nel Piano e tengono conto delle dinamiche ecologiche e comportamentali delle specie monitorate. Tali linee guida definiscono le metodologie più adeguate a garantire rilevazioni affidabili e coerenti con l'evoluzione delle strategie adattative della fauna e hanno ricevuto il parere positivo dell'ISPRA, a conferma della loro validità scientifica e metodologica.</p>
Capitolo 3.2.6 Camoscio – Proposte gestionali	<p>Permettere di cacciare il piccolo di camoscio non ha alcun senso perché subisce per primo gli effetti della selezione naturale.</p>	<p>La gestione venatoria si basa su criteri scientifici che tengono conto della dinamica delle popolazioni e della sostenibilità del prelievo, valutando l'impatto su tutte le classi di età, compresi i giovani individui, nell'ottica di una gestione equilibrata della specie. Il prelievo della Classe 0 (non superiore al 5%) è comunque sempre valutato in relazione alla consistenza del piano di prelievo.</p>
Capitolo 3.3.7 Capriolo – Proposte gestionali	<p>Dovrebbero essere fissate la densità/soglia minima al di sotto delle quali fermare l'attività venatoria per il capriolo, dal momento che i dati presenti nel Piano indicano un forte calo di questa specie negli ultimi anni. Andrebbe diminuita la percentuale di abbattimenti che sono stati decisamente invasivi negli ultimi anni.</p>	<p>Indicazione già presente nel Piano - Cfr. paragrafo 3.3.7 Proposte gestionali “Quando le densità sono inferiori a 3 capi/100 ha non è opportuno continuare il prelievo, tranne in situazioni particolari, come ad esempio in presenza di danni a colture di pregio (es. vigneti) oppure di ripetuti incidenti stradali”.</p>
Capitolo 3.4 Cervo	<p>Dovrebbero essere fissate la densità/soglia minima al di sotto delle quali fermare l'attività venatoria per il cervo. Andrebbe diminuita la percentuale di abbattimenti che sono stati decisamente invasivi negli ultimi anni.</p>	<p>Come illustrato nel paragrafo 3.4.7, la gestione del cervo deve mirare a mantenere le densità agroforestali (DAF) entro un range compreso tra 1 e 6 individui per cento ettari per garantire un equilibrio tra esigenze faunistiche e agro-forestali con piani di gestione indirizzati al contenimento della specie. La densità soglia al di sotto della quale dovrà essere sospeso il prelievo è dunque di 1 esemplare/100ha.</p>

Osservazione n. 6	<p>Rispetto ai dati censiti e riportati nella sintesi non tecnica, si rilevano ambiguità. Ad esempio si legge che, a fronte di un aumento dei caprioli dal 2008 al 2021 (da 3 a 7 capi/100 ha), vi sono stati un aumento di incidenti stradali provocati dallo scontro con questi animali (da 24 a 43), una forte diminuzione dei danni alle colture (da 56.000 € a 24.000 €) e un aumento del prelievo (da 69% a 83%). Servono forme di censimento e di monitoraggio più affidabili.</p>	<p>L'aumento della popolazione di caprioli registrato tra il 2008 e il 2021 ha determinato un incremento degli incidenti stradali, un fenomeno coerente con la maggiore presenza della specie sul territorio. La diminuzione dei danni alle colture è invece il risultato delle strategie di gestione messe in atto, tra cui le misure di contenimento dei danni (prelievo venatorio mirato e interventi di prevenzione). Il dato indicato come "aumento del prelievo" si riferisce alla percentuale di successo di caccia (ossia il rapporto tra il numero di capi abbattuti e quelli autorizzati) e non al tasso di prelievo sulla popolazione (che sarebbe invece calcolato come il rapporto tra prelievo concesso e popolazione censita).</p>
Capitolo 3.5 Cinghiale	<p>Il numero dei cinghiali è in progressiva diminuzione sia per la peste suina che per la presenza di un predatore naturale che si colloca al vertice della relativa catena alimentare. Proprio per queste ragioni andrebbe vietata la modalità di caccia "in braccata", privilegiando la meno impattante "girata" (praticabile da un numero ridotto di cacciatori e cani) al fine di diminuire al massimo il disturbo sulla restante fauna selvatica e garantire una maggiore sicurezza agli escursionisti.</p>	<p>In Valle d'Aosta, fortunatamente, la peste suina africana non è presente e si auspica che il Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) possa continuare a garantire l'assenza della malattia. Inoltre l'obiettivo del Piano è il massimo contenimento della specie per minimizzare gli impatti che la specie arreca. Per quanto riguarda la presenza di un predatore naturale, il lupo ha certamente avuto un'influenza sull'abbondanza della popolazione di cinghiali, contribuendo alla sua regolazione naturale. Esistono procedure specifiche per minimizzare l'impatto della caccia in braccata e per garantire la sicurezza di escursionisti e altri fruitori del territorio. Tali misure includono la segnalazione delle aree di battuta mediante apposizione di tabelle temporanee e la prenotazione obbligatoria del settore di battuta presso la caserma forestale. Il Piano Regionale Faunistico-Venatorio (PRFV) privilegia le forme di caccia individuale rispetto a quelle collettive e ha valutato attentamente gli impatti descritti.</p>
Capitolo 3.6 Centri di controllo dei capi prelevati in periodo venatorio - 1	<p>La localizzazione dei "Centri di Controllo" presso le stazioni forestali è da rivedere innanzitutto perché distoglie quotidianamente personale forestale dalla più pregnante attività di antibracconaggio, ma soprattutto per questioni di tutela sanitaria. I "Centri di Controllo", la cui funzione primaria è quella di assicurare la raccolta dei dati gestionali della selvaggina cacciata al fine di determinare le quote di selvatici da abbattere, potrebbe essere gestita direttamente da volontari che non appartengono al mondo venatorio con la creazione di centri autonomi.</p>	<p>In Valle d'Aosta, i centri di controllo sono collocati per la maggior parte presso le Stazioni forestali, in misura di uno per Circoscrizione venatoria; sono gestiti dal personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta per i cinque giorni di attività venatoria settimanali. L'attuale organizzazione regionale, tendente a promuovere una maggior semplificazione dell'azione amministrativa ed un risparmio economico in termini di personale e risorse, rende difficile poter continuare ad assicurare la gestione dei Centri di controllo così come svolta in passato. Occorrerà, pertanto, mettere in atto differenti formule di gestione dei Centri</p>

		<p>in relazione agli obiettivi che si intendono perseguire.</p> <p>Una proposta per il prosieguo dell'attività è quella di stipulare apposite convenzioni con tecnici esterni per implementare il servizio, il cui costo è preso in carico dai cacciatori, come già fatto per la stagione venatoria 2022/2023 per la gestione dei centri di controlli della Circoscrizione venatoria n. 3 e dall'amministrazione regionale.</p> <p>Considerato lo sforzo economico ed organizzativo necessario per mantenere attivi tutti i centri di controllo per i cinque giorni di attività venatoria settimanali, potrebbe essere necessario valutare diverse ipotesi, tra cui: riduzione dei giorni settimanali di attività venatoria, riduzione dei Centri di controllo sul territorio, intervento ai centri di cacciatori formati, in appoggio al personale forestale, gestione dei Centri di controllo non collocati presso le Stazioni forestali a carico dei cacciatori formati e/o tecnici faunistici, ecc.</p>
Capitolo 3.6 Centri di controllo dei capi prelevati in periodo venatorio - 2	A carico dei cacciatori deve essere messa in conto, come indicato dal Piano, la creazione di una filiera delle carni.	<p>La filiera delle carni è un argomento che coinvolge diversi attori, tra cui cacciatori, veterinari, strutture certificate per la sosta e la lavorazione della selvaggina e ristoratori. Come indicato nel Piano, la realizzazione di una filiera strutturata deve tenere conto degli aspetti normativi, sanitari e logistici necessari per garantire tracciabilità, sicurezza e qualità del prodotto.</p> <p>Tuttavia, è importante specificare che il capo regolarmente abbattuto appartiene al cacciatore, il quale può decidere di destinarlo all'autoconsumo o alla cessione a terzi. Di conseguenza, l'adesione alla filiera delle carni rimane un atto volontario, non un obbligo, ma una possibilità che deve essere sviluppata con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.</p>
Capitoli 3.7.3, 3.8.2, 3.8.3	Riduzione registrata anche per la lepre variabile che patisce notevolmente l'innalzamento delle temperature. Queste tre specie (coturnice, pernice bianca e lepre variabile) riteniamo che non andrebbero cacciate.	<p>Il Piano regionale faunistico-venatorio è volto a garantire una gestione sostenibile e prudenziale delle specie sensibili, nel rispetto delle evidenze scientifiche e del contesto ecologico.</p> <p>Nel PRFV le linee di gestione faunistico-venatoria prevedono l'attuazione di censimenti standardizzati e puntuali, finalizzati alla definizione dei parametri di popolazione. I piani di abbattimento, qualora sussistano le condizioni sulla base dei dati rilevati localmente durante i censimenti, vengono elaborati considerando la densità dei maschi e il successo riproduttivo stagionale e sono redatti in modo estremamente prudenziale. In assenza di tali condizioni, localmente o annualmente, non vengono assegnati capi da cacciare. Tale procedura rappresenta l'unico approccio in grado di garantire</p>

		<p>una pressione venatoria realmente sostenibile per la specie.</p> <p>Il prelievo non è consentito in annate sfavorevoli, ossia quando non siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: una densità primaverile superiore a una soglia specifica per ciascuna specie e un successo riproduttivo annuale ritenuto favorevole.</p>
Capitolo 3.8.3 Pernice bianca	<p>Rileviamo che nella sintesi non tecnica non ci sono dati riferiti alla pernice bianca, mentre nel Piano si afferma che la consistenza di questa specie (1,65 maschi ogni 100 ettari) sia stata desunta dalla presenza all'interno delle aree campione che rappresentano solo il 4% dell'area di presenza e comunque con una tendenza in riduzione negli ultimi anni di monitoraggio, in particolare nelle zone marginali e più basse. La Direttiva Habitat è d'altronde molto chiara in merito a questa specie in base a rigorosi studi scientifici e non lascia ambigui margini di manovra.</p>	<p>Tra gli obiettivi del PRFV vi è quello di migliorare la mappatura e approfondire l'estensione delle aree di monitoraggio. L'attuale sistema, basato su una serie storica più che ventennale, consente di raccogliere dati utili alla gestione e alla conservazione della specie.</p>
	<p>Evidenziamo l'incoerenza tra i giusti provvedimenti regionali di limitazione dell'attività di heliski, previsti proprio per tutelare questa specie, e la possibilità di un via libera alla caccia da parte della stessa Regione.</p>	<p>L'attività di heliski e il prelievo venatorio hanno impatti totalmente differenti sulla conservazione delle specie. Il primo disturba le specie nel periodo più difficile per la sopravvivenza, mentre il secondo è limitato al prelievo di pochi esemplari, commisurato alle consistenze della popolazione.</p>
Capitolo 3.8.4 Proposte gestionali per i Galliformi Alpini	<p>L'avanzare del bosco preclude areali in primis ai galliformi alpini. In Valle d'Aosta non è mai stata appieno implementata la valorizzazione di una filiera forestale, con la creazione di marchi o etichette di qualità, che potrebbe essere sfruttata con i criteri della c.d. "selvicoltura naturalistica".</p> <p>La rarefazione dei coltivi costituisce, in specie ad esempio per la coturnice, un fattore essenziale. Le valli sono piene di villaggi che giacciono in progressiva rovina (in bassa valle se ne contano parecchi) e che potrebbero trovare nuova vita con l'avvento di nuovi residenti che contribuiscono al loro riattamento e che vi praticano la pastorizia.</p>	<p>Il PRFV fornisce indicazioni sulle possibili azioni di gestione del territorio in relazione alla conservazione e alla gestione faunistica, ma non ha competenze dirette sugli aspetti citati nell'osservazione, come la valorizzazione della filiera forestale, la promozione di marchi di qualità o le politiche di ripopolamento e recupero degli insediamenti rurali.</p> <p>L'avanzare del bosco e la rarefazione delle attività agricole e pastorali possono influire sulla disponibilità di habitat per specie come i galliformi alpini. Per questo motivo, tra gli obiettivi del PRFV vi è comunque l'individuazione di strategie di gestione del territorio che contribuiscano al mantenimento di ambienti idonei alla fauna, in sinergia con gli strumenti e le politiche settoriali competenti in materia di sviluppo rurale, selvicoltura e valorizzazione del territorio montano.</p>

Capitolo 4.1.6.3 Stambecco – Azioni per una possibile gestione dello stambecco in Valle d'Aosta	Siamo totalmente contrari alla caccia allo stambecco e il Piano dovrebbe essere molto più chiaro in questo senso.	Si ritiene di mantenere nel Piano la possibilità di prelievo dello stambecco, qualora previsto dalla normativa, in quanto, come indicato anche da ISPRA, nel Manuale e Linee Guida 91/2013, un prelievo moderato rappresenta uno strumento di gestione attiva della specie. L'eventuale prelievo sarà regolato da specifiche indicazioni tecniche per garantire lo stato di conservazione della specie.
Capitolo 4.2 Lupo	Per quanto riguarda il lupo ancora molto andrebbe fatto per capire l'entità e la densità della sua presenza.	A partire dal 2018 è stata stimata la consistenza e la distribuzione della specie sull'intero territorio regionale sulla base del monitoraggio sistematico della stessa secondo procedure standardizzate, ricomprensenti la raccolta dei dati di presenza sul territorio, le analisi dei dati genetici e l'esame delle predazioni su domestici e selvatici. Il monitoraggio genetico non invasivo su tracce biologiche permette di acquisire dati certi per certificare la presenza, definire eventuali indennizzi, attuare il monitoraggio e definire azioni gestionali.
Capitolo 6.3.1 Criteri in ordine al risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica – Rimborso economico dei danni	Nell'ottica di ricercare un proficuo equilibrio tra attività rurali e fauna selvatica si propone un potenziamento del sistema di risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, prevedendo il superamento dell'attuale limite, per cui i danni sono liquidati fino al tetto di disponibilità, che tutti i danni siano pagati e nel caso di sfornamento dello stanziamento di bilancio, siano liquidate le domande presentate per ultime, con una successiva variazione di bilancio, il superamento dell'applicazione del regime del de minimis per questa tipologia di risarcimento.	I criteri in ordine al risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica sono definiti con leggi regionali e conseguenti deliberazioni attuative della Giunta regionale.
Osservazione n. 15	Sarebbe necessario prevedere la riduzione di minacce derivanti da: - prossimità di impianti sciistici di risalita; - apertura di linee di penetrazione (strade forestali e poderali); - heliski e impiego di elicottero per uso turistico (heli-bike e voli panoramici).	Nel PRFV, al paragrafo 3.8.4.1, sono individuate le principali fonti di disturbo per i galliformi alpini. Allo stesso tempo, il paragrafo propone soluzioni gestionali volte a minimizzare tali impatti, attraverso misure di mitigazione e regolamentazione, al fine di garantire un equilibrio tra le attività antropiche e la conservazione degli habitat sensibili.

	<p>Capitolo 6.3.3 Criteri in ordine al risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica – Contenimento della fauna selvatica</p> <p>Riteniamo sia basilare aumentare il plafond di cacciatori abilitati all'attività di controllo e prevedere la redazione di una DGR in cui siano dettagliate nei minimi particolari le modalità della pratica del controllo della specie, specificando chi possa prenderne parte, la necessità e la modalità di preavvertimento della stazione forestale interessata, l'orario e la zona di uscita, che dovranno essere determinate con rigore.</p> <p>Allo stesso tempo andrebbe modificata la legge regionale 64/94 con un articolo rubricato "Attività di controllo" in cui sia specificato che il cacciatore che non si attiene, nell'espletamento delle modalità di controllo, al dispositivo della DGR testé citata è considerato in esercizio di caccia.</p>	<p>Le normative vigenti disciplinano in modo dettagliato l'attività di controllo faunistico, definendo con precisione le figure autorizzate, le modalità operative e i requisiti di formazione per gli addetti al controllo. Tali disposizioni garantiscono che l'attività sia svolta in maniera regolamentata. Eventuali modifiche normative, come quella suggerita, richiedono un approfondimento in ambito legislativo.</p>
<p>Osservazione n. 5</p>	<p>Nel Piano andrebbero inseriti i dati sulle attività di bracconaggio registrate in questi anni.</p>	<p>I contenuti del Piano sono definiti dalla normativa vigente, che ne stabilisce l'ambito e gli elementi essenziali. L'inserimento di dati specifici su eventuali attività di bracconaggio non rientra tra i requisiti previsti.</p>
<p>Capitolo 7.3 Oasi di protezione della fauna</p>	<p>Siamo contrari al principio di rotazione delle oasi di protezione e, in ogni caso, andrebbero escluse dal principio di rotazione quelle zone che rivestono un importante ruolo di fruizione turistico-ricreativa Il nuovo Piano riduce le Oasi di Gaby e del Grand Tournalin. Siamo contrari a queste modifiche.</p>	<p>Le oasi di protezione della fauna sono aree destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica. Il loro scopo viene meno nel momento in cui le densità faunistiche raggiungono, al loro interno, densità adeguate al territorio. L'Oasi di Gaby e quella del Grand Tournalin, dopo rispettivamente più di un decennio e quasi cinquant'anni dalla loro istituzione, hanno adempiuto al loro scopo. Ai sensi della l.r. 6471994, l'istituzione delle Oasi di protezione è deliberata dalla Giunta regionale, sentita la Consulta faunistica regionale, in attuazione del piano regionale faunistico-venatorio, tenuto conto delle percentuali di territorio agro-silvo-pastorale destinato alla protezione della fauna selvatica ivi contenuta. Le oasi di protezione sono istituite per una durata di cinque anni, rinnovabili alla scadenza. Il Piano prevede la rotazione quinquennale delle Oasi, al fine di mantenere costante la percentuale di territorio protetto. La Legge 157/1992, all'art.10, comma 3, fissa il territorio protetto tra il 10% e il 20%. A seguito del nuovo assetto delle Oasi di protezione, in Valle d'Aosta la percentuale è pari al 13% che si ritiene adeguata e funzionale alla salvaguardia</p>

		della fauna, tenendo anche conto che le modalità di prelievo della fauna selvatica in Valle d'Aosta è basato su metodi selettivi che garantiscono un approccio cautelativo alla gestione delle specie.
Capitolo 7.5 La rete NATURA 2000: SIC, ZPS e ZSC	Rispetto alle zone di protezione, in particolare alle zone Natura 2000, SIC, ZPS e ZSC, andrebbero inclusi i territori adiacenti per evitare la creazione di industrie, discariche, cave, strutture impattanti che comprometterebbero la tutela del paesaggio necessaria per la sopravvivenza delle specie.	La normativa che disciplina i Siti Natura 2000 già prevede la valutazione, oltre che dei piani, dei programmi, dei progetti, degli interventi e delle attività che ricadono all'interno dei Siti, anche di quelli che, pur ricadendo all'esterno degli stessi, possono avere ripercussioni sullo stato di conservazione al loro interno.
Capitolo 11.5 Permessi giornalieri di caccia	Esprimiamo contrarietà rispetto ai permessi giornalieri che hanno semplicemente fini commerciali e promuovono un turismo venatorio pericoloso e senza logica di tutela.	I permessi giornalieri di caccia sono previsti dall'art. 33 della l.r. 64/1994. Le modalità di rilascio e utilizzo dei permessi giornalieri di caccia sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale in modo da garantire il rispetto dei principi di sostenibilità e conservazione faunistica.
Osservazione n. 18	Il Piano manca totalmente di una visione più ampia riferita alla presenza di specie animali in libertà che sempre di più sono attrattive verso l'esterno. Per incentivare questo aspetto sarebbe preferibile la previsione di una segnaletica diffusa su tutto il territorio regionale dedicata alla presenza delle varie specie.	Indicazioni sulla presenza della fauna selvatica sono presenti in molte aree della Valle d'Aosta, con pannelli realizzati nell'ambito di progetti finanziati con fondi europei o su iniziativa delle sezioni comunali dei cacciatori. In particolare, sono state installate segnaletiche che informano i fruitori del territorio sulla presenza dei galliformi alpini e sul possibile impatto delle attività umane.
Capitolo Munitionamento	11.6 Rispetto all'utilizzo di munizioni atossiche e monolitiche, sarebbe importante fare un passo avanti nel contrasto al saturnismo e non limitarsi ad invitare a usarle, ma proibire il piombo da subito almeno per gli uccelli e per le carni che si intendono commercializzare.	La normativa vigente proibisce l'uso del piombo nei siti Natura 2000 e nelle zone umide, che rappresentano una superficie superiore al 30% del territorio regionale. Inoltre, in Valle d'Aosta vige l'obbligo di utilizzo di munizioni non contenenti piombo per l'abbattimento di selvaggina destinata alla commercializzazione e per il consumo alimentare. Per l'utilizzo totale delle munizioni senza piombo da parte del mondo venatorio, si ritiene necessario prevedere un periodo d'adeguamento. L'applicazione di eventuali sanzioni esula dalle competenze del Piano Regionale Faunistico-Venatorio

		(PRFV), in quanto rientra nelle disposizioni normative e nei relativi controlli previsti dagli enti preposti.
--	--	---

RETE CIVICA E EUROPA VERDE

Capitolo / paragrafo P.R.F.V.	Principali osservazioni	Controdeduzioni e modalità di integrazione nel Piano regionale faunistico-venatorio
Capitolo 3.2 e 3.3 Camoscio e Capriolo	Come si evince dalla Proposta di Piano, sul territorio regionale la densità di questi ungulati è andata calando e di conseguenza riteniamo opportuna una cautela nelle autorizzazioni dei prelievi che non devono essere permessi qualora si arrivi a meno di 3 animali per 100 ettari.	Il PRFV prevede già, per quanto riguarda il camoscio al paragrafo 3.2.6 e per il capriolo al paragrafo 3.3.7 le densità soglia al di sotto delle quali dovrà essere sospeso il prelievo.
Capitolo 3.4 Cervo	La Proposta di Piano evidenzia che nella nostra regione, tenuto conto delle attività agricole e della relativa potenziale incisività sulle stesse da parte di tale specie, sarebbe possibile sopportare una popolazione superiore. Pertanto riteniamo ingiustificato un eventuale aumento dei prelievi (ipotizzata al 35%) nel documento. Per quanto riguarda le limitazioni al prelievo, vale la stessa osservazione formulata per caprioli e camosci, se la densità risulti essere di 2 esemplari per 100 ettari.	Il cervo ha un forte impatto ecologico ed economico in presenza di densità elevate. È dunque necessario garantire il mantenimento di un equilibrio tra esigenze faunistiche e agro-forestali con piani di gestione mirati al contenimento della specie. A tal fine il Piano, al paragrafo 3.4.7, imposta la gestione del cervo tesa a mantenere le densità agroforestali (DAF) entro un range compreso tra 1 e 6 individui per cento ettari. La densità soglia al di sotto della quale il prelievo venatorio dev'essere sospeso è dunque di 1 esemplari/100 ettari.
Capitolo 3.5 Cinghiale	Per quanto riguarda i prelievi autorizzati e le modalità dell'attività venatoria si propone di privilegiare la caccia di selezione e di eliminare il sistema delle braccate che possono costituire una criticità per la fauna in generale ed essere un potenziale pericolo per chi frequenta la montagna.	Il Piano Regionale Faunistico-Venatorio (par. 3.5.7) indica che devono essere favorite le tecniche di prelievo individuali (selezione, girata) rispetto alle forme collettive di prelievo. Si ritiene opportuno prevedere un periodo contenuto di caccia in braccata al fine di contribuire a massimizzare il contenimento della specie. Si fa presente che in Valle d'Aosta è prevista una specifica procedura di sicurezza per ridurre al minimo l'impatto delle battute di caccia al cinghiale (segnalazione dell'area di battuta mediante apposizione di tabelle temporanee e prenotazione del settore di battuta presso la caserma forestale).
Capitolo 3.7.3 e 3.8.3 Lepre variabile e Pernice bianca	Ribadiamo la nostra contrarietà alla riapertura alla caccia di queste due specie, evidenziando come ciò sia avvenuto prima della conclusione del monitoraggio - come richiesto dalla mozione consiliare votata nel 2019, e comunque prima della conclusione delle 5 stagioni venatorie previste. Si tratta di specie a rischio estinzione sull'arco alpino, in particolare a causa del riscaldamento climatico, che la Proposta di piano indica per la Valle d'Aosta in aumento di più oltre 4 gradi. Il fatto che i recenti censimenti abbiano rilevato nel territorio valdostano una presenza della pernice bianca ritenuta accettabile - ma molto limitata -, ci	Il prelievo di una popolazione faunistica è possibile se i dati provenienti dai monitoraggi accertano uno stato di conservazione della specie favorevole. Le aree campione per il rilevamento dei galliformi alpini sono distribuite sull'intero territorio regionale e vengono censite in modo standardizzato da circa 30 anni. Questo approccio è stato sviluppato dal dott. M. Bocca, tra i primi sulle Alpi a elaborare un sistema di censimenti strutturato, supportato sul campo dal Corpo Forestale. Inoltre, negli ultimi anni, studi interregionali hanno fornito dati solidi e aggiornati sulla distribuzione e sull'andamento delle popolazioni di queste specie. Per quanto riguarda la lepre variabile, viene svolto un monitoraggio annuale e i dati vengono progressivamente

	<p>conferma che le norme di protezione e tutela vanno nella direzione della corretta salvaguardia delle specie. Dalla lettura del monitoraggio sulla lepre variabile (comprendivo del monitoraggio estivo, non effettuato al momento della decisione consiliare di riaprire la caccia a tale specie) si evince che per avere dati veramente attendibili occorrerebbe un lavoro più approfondito e continuativo.</p> <p>Persuasi della necessità di dover ragionare in generale su dati scientifici il più possibile completi, sottolineiamo come spesso essi siano carenti. Un esempio è dato dalla lettura dei documenti redatti per lo Studio propedeutico alla fattibilità del collegamento intervallivo di Cime Bianche, dai quali emerge una grave carenza relativa ai dati faunistici e alle risultanze dei monitoraggi.</p>	<p>implementati, rafforzando nel tempo gli indicatori di presenza, tra cui l'Indice Kilometrico di Abbondanza (IKA), un parametro robusto e ampiamente descritto nella letteratura scientifica.</p>
Capitolo 4.1 Stambocco	<p>Esprimiamo assoluta contrarietà riguardo a ipotesi di caccia allo stambocco, simbolo storico del Parco del Gran Paradiso, elemento identificativo della stessa regione Valle d'Aosta. Non esiste alcun elemento di giustificazione per l'eventuale autorizzazione al prelievo.</p>	<p>Si ritiene di mantenere nel Piano la possibilità di prelievo dello stambocco, qualora previsto dalla normativa, in quanto, come dichiarato anche da ISPRA, nel Manuale e Linee Guida 91/2013, un prelievo moderato rappresenta uno strumento di gestione attiva della specie. L'eventuale prelievo sarà regolato da specifiche indicazioni tecniche per garantire lo stato di conservazione della specie.</p>
Capitolo 7.4 Proposte gestionali per le Oasi di protezione della fauna e zone di ripopolamento e cattura	<p>Esprimiamo contrarietà riguardo alla riduzione di alcune oasi di protezione, a fronte di soluzioni compensative, quali ampliamenti di oasi già esistenti o creazione di nuove. La questione merita un approfondimento e un'analisi caso per caso, e non può essere accettato tout court il principio della rotazione quinquennale ipotizzata. Sono in ogni caso da escludere da tale ipotesi di rotazione le oasi che rivestono un importante ruolo di fruizione turistico-ricreativa. In particolare siamo contrari all'ipotesi di riduzione dell'oasi di protezione della fauna del Grand Tournalin, che "perderebbe" addirittura il Grand Tournalin stesso; oltretutto è confermato che in tale area risultano presenti la pernice bianca e la coturnice, la lepre variabile e altre specie a rischio.</p> <p>Nell'auspicare infine un aumento della percentuale di territorio regionale per le aree protette almeno al 15%, considerata la ricchezza di biodiversità presente in Valle d'Aosta, si chiede che nei confronti delle aree già esistenti siano potenziate le azioni di monitoraggio delle specie esistenti</p>	<p>Le oasi di protezione della fauna sono aree destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica.</p> <p>Il loro scopo viene meno nel momento in cui le densità faunistiche raggiungono, al loro interno, densità adeguate al territorio.</p> <p>L'Oasi del Grand Tournalin, dopo quasi cinquant'anni dalla sua istituzione, ha adempiuto al suo scopo.</p> <p>Ai sensi della l.r. 6471994, l'istituzione delle Oasi di protezione è deliberata dalla Giunta regionale, sentita la Consulta faunistica regionale, in attuazione del piano regionale faunistico-venatorio, tenuto conto delle percentuali di territorio agro-silvo-pastorale destinato alla protezione della fauna selvatica ivi contenuta. Le oasi di protezione sono istituite per una durata di cinque anni, rinnovabili alla scadenza.</p> <p>Il Piano prevede la rotazione quinquennale delle Oasi, al fine di mantenere costante la percentuale di territorio protetto.</p> <p>La Legge 157/1992, all'art.10, comma 3, fissa il territorio protetto tra il 10% e il 20%. A seguito del nuovo assetto delle Oasi di protezione, in Valle d'Aosta la percentuale è pari al 13% che si ritiene</p>

	e i progetti di ricerca scientifica, oltre che aumentati i controlli riguardo al rispetto delle norme di tutela previste.	adeguata e funzionale alla salvaguardia della fauna, tenendo anche conto che le modalità di prelievo della fauna selvatica in Valle d'Aosta è basato su metodi selettivi che garantiscono un approccio cautelativo alla gestione delle specie.	
Capitolo Munitionamento	11.6	Tale argomento è oggi all'attenzione di molte regioni italiane e degli addetti ai lavori, ed è già stato più volte affrontato anche dal Consiglio regionale. In Valle d'Aosta l'uso delle munizioni contenenti piombo è proibito in aree limitate e con modalità definite e in generale si raccomanda l'uso delle munizioni atossiche. Riteniamo che occorra superare tale semplice raccomandazione per giungere progressivamente, e con modalità concordate all'interno della Consulta, all'abolizione del piombo. Il fenomeno del saturnismo ha effetti tossici importanti e significativi e va contrastato. Inoltre chiediamo che, laddove sono già previsti i divieti per le munizioni al piombo, vengano anche applicate le relative sanzioni, che ad oggi non risultano essere attive".	La normativa vigente proibisce l'uso del piombo nei siti Natura 2000 e nelle zone umide, che rappresentano una superficie superiore al 30% del territorio regionale. Inoltre, in Valle d'Aosta vige l'obbligo di utilizzo di munizioni non contenenti piombo per l'abbattimento di selvaggina destinata alla commercializzazione e per il consumo alimentare. Per l'utilizzo totale delle munizioni senza piombo da parte del mondo venatorio, si ritiene necessario prevedere un periodo d'adeguamento. L'applicazione di eventuali sanzioni esula dalle competenze del Piano Regionale Faunistico-Venatorio (PRFV), in quanto rientra nelle disposizioni normative e nei relativi controlli previsti dagli enti preposti.

LEGAMBIENTE VALLE D'AOSTA

Capitolo / paragrafo P.R.F.V.	Principali osservazioni	Controdeduzioni e modalità di integrazione nel Piano regionale faunistico-venatorio
Capitolo 1 Finalità del Piano Regionale Faunistico-Venatorio (PRFV)	<p>Nel piano dovrebbe essere inserita la seguente premessa: scopo del PFV è quello di raggiungere la massima densità faunistica compatibile sul territorio prima che si verifichino importanti danni al comparto agrosilvopastorale della Regione.</p> <p>Pertanto nel caso in cui la densità reale sia inferiore a quella potenziale il prelievo venatorio dovrà necessariamente essere inferiore all'incremento naturale delle singole specie faunistiche, tanto maggiore quanto la densità reale sia distante da quella potenziale.</p> <p>Ricordando che la fauna selvatica è bene della collettività, alla piena fruizione della comunità valdostana e non dei soli cacciatori.</p>	<p>Le finalità del PRFV sono indicate all'art.5 della l.r. n. 64/1994: "il piano regionale faunistico-venatorio assicura il perseguitamento degli obiettivi atti al conseguimento della densità ottimale in relazione al territorio di tutte le specie di mammiferi e uccelli viventi stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio".</p>
Capitolo 4.2 Lupo	<p>In relazione a quanto espresso nel testo della Relazione Generale in riferimento alla specie lupo (pag. 295-311), le Associazioni Ambientaliste da noi rappresentate accolgono con favore il finale suggerimento circa la costituzione di protocolli locali per la gestione delle criticità sul territorio, caldeggiando il coinvolgimento di tutti i portatori d'interesse facenti parte all'interno del Comitato Caccia e della Consulta Faunistico Venatoria".</p>	<p>Inserimento alla fine del capitolo dell'indicazione di istituire specifiche Piattaforme locali di confronto sulla tematica della gestione del lupo con tutti i portatori d'interesse.</p>